REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9^ legislatura

Struttura amministrativa competente:

Direzione Tutela Ambiente

| | | | P | A |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Luca | Zaia | x | |
| Vicepresidente | Marino | Zorzato | x | |
| Assessori | Renato | Chisso | x | |
| | Roberto | Ciambetti | x | |
| | Luca | Coletto | x | |
| | Maurizio | Conte | x | |
| | Marialuisa | Coppola | x | |
| | Elena | Donazzan | x | |
| | Marino | Finozzi | x | |
| | Massimo | Giorgetti | x | |
| | Franco | Manzato | x | |
| | Remo | Sernagiotto | x | |
| | Daniele | Stival | x | |
| Segretario | Mario | Caramel | | |

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2985 del 28/12/2012**

OGGETTO: Nomina Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui al PRSRU approvato con DCR n. 785 del 1988 e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n. 3 del 2000.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Sulla scorta della deliberazione del consiglio regionale n. 47 del 27 dicembre 2012, che approva i progetti di legge n. 157 e 171 relativi alle nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si procede alla nomina dei Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale.

---

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni"* (G.U. n. 72 del 27.03.2010), ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186-bis stabilisce che:

*"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"* (ovverossia dal 01.01.2011).

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, rubricato *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha posticipato al 31.03.2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, rubricato *"Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*", pubblicato nella G.U. n.

74 del 31 marzo 2011, il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, veniva prorogato al 31 dicembre 2011.

Con decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, veniva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

Nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 42 del 2010, veniva approvata la legge regionale 27.04.2012, n. 17, recante *"Disposizioni in materia di risorse idriche"*, che veniva pubblicata nel B.U.R.V. n. 35 del 04.05.2012.

Per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, si dà atto che con deliberazione legislativa n. 47 del 27 dicembre 2012, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge relativo a "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010"", (di cui ai progetti di legge n. 157 e 171) che, all'articolo 5, stabilisce quanto segue*: "Nelle more dell'istituzione dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina dei commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. …Omissis...*
In particolare, ai sensi della lettera g) del citato articolo, detti Commissari dovranno adottare *"…gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle AATO e degli Enti di bacino soppressi"*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

| | |
|---|---|
| UDITO | il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; |
| VISTO | l'articolo 32 dello Statuto; |
| VISTO | il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; |
| VISTO | l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; |
| VISTO | il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011; |
| VISTO | il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; |
| VISTA | la deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988; |
| VISTA | la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; |
| VISTE | la deliberazione legislativa n. 47 del 27 dicembre 2012 del Consiglio regionale del Veneto, |

DELIBERA

1) di nominare i Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004, nelle persone dei presidenti degli enti medesimi, i quali, a mente della deliberazione del consiglio regionale n. 47 del 27 dicembre 2012 dovranno svolgere le funzioni di cui all'art. 5 ed, in particolare, adottare gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle AATO e degli Enti responsabili di bacino soppressi;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di comunicarlo ai Presidenti degli Enti responsabili di bacino nonché ai Presidenti delle AATO.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| F.to Avv. Mario Caramel | F.to Dott. Luca Zaia |